

ATTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA CENTRALE UNICA DI EMERGENZA

Articolo 1 **Funzioni**

1. Questo atto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Centrale unica di emergenza (di seguito denominata Agenzia) istituita ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (di seguito denominata legge provinciale) .
2. All'Agenzia spettano le seguenti funzioni:
 - a) espletamento del servizio continuato di ricezione degli allarmi e delle richieste di soccorso tecnico e sanitario urgenti al Numero Unico di emergenza e di smistamento alle strutture deputate all'effettuazione delle attività di soccorso;
 - b) nel caso di incendi e di calamità, allertamento delle strutture operative della protezione civile competenti in relazione alla tipologia, localizzazione, estensione, intensità e complessità dell'evento.
3. L'Agenzia è dotata di autonomia amministrativa, tecnica e operativa, ed è sottoposta al potere di direttiva, di indirizzo, sostitutivo e di controllo della Giunta provinciale.
4. L'Agenzia è articolazione del Dipartimento competente in materia di Protezione Civile.
5. L'Agenzia ha sede a Trento.

Articolo 2 **Organi dell'Agenzia Centrale unica di emergenza**

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il Consiglio di Amministrazione (CdA);
 - b) il Dirigente.

Articolo 3 **Il Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, in applicazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 4, della legge provinciale ed è composto da:
 - a) il Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di protezione civile, con funzioni di Presidente;
 - b) il Dirigente del Servizio competente in materia di antincendi e protezione civile;
 - c) il Presidente della Federazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari della Provincia Autonoma di Trento;

- d) un rappresentante dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- e) il Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di territorio, ambiente e foreste;
- f) due rappresentanti delle strutture di cui all'art. 4, comma 1, lettere g) h) i) e j) della legge provinciale, nominati dalla Consulta di cui all'art. 52 della medesima.

2. Per la validità delle riunioni del CdA è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con verbale a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Funge da segretario un addetto dell'Agenzia. Il Dirigente dell'Agenzia partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

3. Il CdA svolge i seguenti compiti:

- a) approva gli strumenti di programmazione degli interventi/attività di cui al successivo articolo 8, comma 2, e approva la relazione dettagliata dell'attività svolta e degli obiettivi conseguiti;
- b) approva, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e su proposta del Dirigente, eventuali regolamenti interni di organizzazione dell'Agenzia;
- c) fornisce indicazioni sulla gestione operativa dell'Agenzia Centrale unica di emergenza;
- d) si esprime in merito alle proposte di bilancio predisposte dal Dirigente dell'Agenzia, prima di trasmetterle al CdA della Cassa provinciale antincendi, sul cui bilancio sono finanziate le spese per il funzionamento dell'Agenzia e per i suoi eventuali investimenti.

Il CdA della Cassa provinciale antincendi, qualora ritenuto necessario, può proporre al CdA dell'Agenzia modifiche alle proposte di bilancio pervenute. Il CdA dell'Agenzia, esaminate le osservazioni del CdA della Cassa provinciale antincendi, provvede alla conferma o modifica delle proprie richieste di bilancio.

4. Ai membri del CdA dell'Agenzia, che non siano dipendenti o amministratori della Provincia Autonoma di Trento, dei suoi enti strumentali, di Comuni e di Comunità, nonché degli organismi di rappresentanza dei predetti enti locali, spetta un compenso. La misura del compenso è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti. Se per l'espletamento dei propri compiti i predetti membri del CdA devono compiere trasferte, agli stessi compete altresì, qualora non goduto presso le Amministrazioni e gli enti di provenienza, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia.

Articolo 4 Il Dirigente

1. All'Agenzia è preposto un Dirigente, nominato dalla Giunta provinciale che lo individua tra personale dipendente della Provincia ovvero assunto a contratto secondo quanto previsto dall'articolo 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, ovvero messo a disposizione o comandato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della medesima legge provinciale.

2. Al Dirigente dell'Agenzia spettano i compiti ed i poteri previsti dall'articolo 17 della legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale

della Provincia autonoma di Trento), tenuto conto dell'incarico rivestito ed in particolare:

- a) l'elaborazione degli strumenti di programmazione degli interventi/attività di cui al successivo articolo 8, comma 2 e la stesura della relazione dettagliata dell'attività svolta e degli obiettivi conseguiti, da sottoporre al CdA per l'approvazione;
 - b) la predisposizione delle proposte di bilancio necessarie al funzionamento ed allo svolgimento delle attività dell'Agenzia da sottoporre al CdA della stessa;
 - c) la direzione del personale assegnato/messo a disposizione dell'Agenzia e la cura delle funzioni di coordinamento con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari relativamente al personale da quest'ultima messo a disposizione funzionale;
 - d) la gestione economico-finanziaria delle risorse di cui l'Agenzia dispone sul bilancio della Cassa provinciale antincendi;
 - e) l'attuazione delle direttive del CdA, tramite l'adozione degli atti necessari e conseguenti;
 - f) la stipula di contratti e convenzioni necessari al funzionamento dell'Agenzia.
3. Il dirigente è responsabile dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi definiti, con riferimento all'attività dell'Agenzia, nel Programma di gestione della Provincia e risponde dell'efficiente utilizzo delle risorse umane, strumentali nonché finanziarie di cui essa dispone sul bilancio della Cassa provinciale antincendi.
4. In caso di assenza o impedimento del dirigente, si applica quanto previsto dall'articolo 34 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Articolo 5

Struttura organizzativa e personale

1. All'Agenzia è assegnato personale proprio della Provincia. È inoltre messo a disposizione funzionale dell'Agenzia, con specifico accordo, il personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari già dedicato alle attività dei servizi di emergenza. L'accordo definisce le modalità gestionali e operative, tenuto conto delle responsabilità di carattere sanitario e delle relative regole di intervento.
2. Il Dipartimento competente in materia di Protezione civile, acquisito il parere dell'Agenzia, istruisce i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale ovvero provvede secondo le modalità individuate dalla Giunta.

Articolo 6

Patrimonio e mezzi

1. Per il proprio funzionamento, ai sensi del comma 5 dell'articolo 23 della legge provinciale, l'Agenzia utilizza i beni, i sistemi, le reti e le attrezzature assegnate dalla Provincia, secondo le modalità individuate nell'accordo di messa a disposizione.
2. La Giunta provinciale può autorizzare l'assunzione, a carico dei competenti capitoli di spesa del bilancio della Provincia, delle spese per la fornitura dei beni e servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalità.
3. La Provincia può stipulare con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari apposite convenzioni per il trasferimento o la messa a disposizione all'Agenzia di beni, attrezzature, reti, sistemi di comunicazione e quant'altro occorra per il funzionamento dell'Agenzia Centrale unica di emergenza.

4. I beni assegnati all’Agenzia dalla Provincia o acquistati dalla stessa sono inseriti nell’inventario della Provincia autonoma di Trento.

Articolo 7

Gestione economico-finanziaria

1. Ai sensi dell’art. 23, comma 8, della legge provinciale, alle spese per il funzionamento dell’Agenzia e per i suoi eventuali investimenti provvede la Cassa provinciale antincendi. L’Agenzia non adotta i documenti contabili previsti dall’art. 32, comma 4, lettera d) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e non è costituito l’organo di revisione dei conti.

2. Per la gestione contabile di cui alle spese del comma 1), l’Agenzia provvede secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità della Provincia e da eventuali deliberazioni attuative.

3. L’Agenzia partecipa al sistema informativo del controllo di gestione come disciplinato dal D.P.P. 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2650/2010 ed eventuali successive modifiche.

Articolo 8

Definizione degli obiettivi e programmazione degli interventi/attività

1. L’individuazione degli obiettivi da conseguire da parte dell’Agenzia è stabilita nel Programma di gestione della Provincia, nell’ambito della sezione “obiettivi” relativa al Dipartimento di appartenenza e secondo le modalità definite per tale struttura.

2. La programmazione degli interventi/attività di competenza dell’Agenzia, non previsti o prevedibili nell’ambito di specifici strumenti di programmazione disciplinati dalla normativa provinciale, viene stabilita nel Programma di gestione provinciale di cui al D.P.G.P. n. 6-78/Leg. del 1998 e s.m., secondo le modalità definite per le strutture provinciali di secondo livello.

Articolo 9

Norme transitorie

1. L’Agenzia è attivata con la nomina del dirigente.

2. In fase di prima attivazione, nelle more della completa integrazione tra l’emergenza 115 e 118, l’Agenzia Centrale unica di emergenza svolge compiti di preparazione, avviamento e coordinamento delle strutture che attualmente gestiscono i suddetti servizi di emergenza.